



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2014

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 non impone alcun modello di sistema elettorale lasciando alla discrezionalità del legislatore «la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico». Tale scelta è legata al massimo grado di politicità che vede però il suo limite invalicabile nello spirito e nelle norme del dettato costituzionale che possono rendere alcune scelte manifestamente irragionevoli.

Partendo dal principio dell'eguaglianza del voto, che esige la condizione di parità nell'esercizio dell'elettorato attivo, in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 1961), ma non al risultato concreto della manifestazione della volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema elettorale scelto dal legislatore ordinario in relazione alle mutevoli esigenze connesse alle consultazioni popolari.

Tale principio di eguaglianza del voto deve tuttavia temperare sia esigenze di rappresentatività parlamentare determinata dall'aderenza dei rappresentanti in Parlamento con le istanze politiche presenti nella società, sia l'esigenza costituzionale di garantire la stabilità di governo della Nazione.

La rappresentatività viene garantita da sistemi proporzionali mentre la governabilità è maggiormente sostenuta da sistemi maggioritari. Non essendo esplicitamente esclusa la possibilità di un qualunque premio di maggioranza rimane tuttavia costituzionalmente illegittima «l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio».

La «ragionevolezza» nell'indicazione di tale soglia minima la si rintraccia nella Costituzione stessa osservando che ogni volta che viene usato il termine maggioranza ad esso si associa sempre l'aggettivo assoluta, tanto è vero che quando si vogliono raggiungere maggioranze qualificate esse vengono sempre esplicitate. In Costituzione non esiste il concetto di maggioranza relativa. Quindi l'unica soglia possibile per ottenere un qualsiasi premio di maggioranza in una legge elettorale è quella del 50 per cento più uno dei voti validamente espressi, così come lo fu per la tanto vituperata «legge truffa» (legge 31 marzo 1953, n. 148) che assegnava il 65 per cento dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse raggiunto il 50 più uno per cento dei voti validamente espressi.

Ad aggravare ulteriormente gli effetti nefasti del premio di maggioranza attribuito senza la necessaria dose di «ragionevolezza» è la previsione di un secondo turno di ballottaggio che nelle democrazie moderne e in tutti i sistemi elettorali esistenti, serve per eleggere dei singoli candidati e non per eleggere la maggioranza legislativa dei rappresentanti la volontà popolare. Il premio di maggioranza associato al cosiddetto «ballottaggio» tra due liste per le quali non si fissa una percentuale minima di partecipazione, determina una grave distorsione della rappresentatività che va ben al di là del criterio della «non eccessiva distorsività» indicato dalla Consulta con la sentenza n. 1 del 2014.

In presenza, poi, come si assiste nell'attuale fase storica, di un aumento fuori misura democraticamente tollerabile dell'astensionismo, determinato e indotto da una pro-

gressiva «laicizzazione» dell'elettorato che non ottiene valide risposte dalla politica, il premio di maggioranza usufruirebbe di «un effetto leva» che renderebbe oggettivamente il sistema democratico fragile, instabile e ingovernabile in costanza di forti tensioni sociali e politiche aggravate da un'acuta e irrisolta crisi economica e finanziaria. In tale quadro non verrebbe premiata la governabilità ma si agevolerebbe la tentazione di pericolose tendenze autoritarie.

A ciò devono aggiungersi, oggi, le preoccupazioni per scelte di politica istituzionale, di «lotta costituzionale» comunque tese alla concentrazione del potere, alla rottura della *par condicio*, alla discriminazione delle minoranze, al condizionamento degli esiti del voto sfruttando il potere che la forza aritmetica della maggioranza parlamentare consente di esercitare laddove si identifichi in essa l'intero Parlamento, con un capo del Governo che pretenda di rappresentare unitariamente gli interessi di tutti i cittadini contro le minoranze e le opposizioni. L'ostinata ricerca di un equilibrio di potere intorno alla minoranza più forte, infatti, nel perseguire l'obiettivo di breve periodo della stabilità dell'esecutivo, porterebbe in breve tempo a determinare l'instabilità delle stesse istituzioni democratiche, laddove la maggior parte delle forze politiche fosse deliberatamente esclusa dal legittimo concorso alla formazione, attraverso le leggi, della volontà generale, stante l'eguale diritto di tutti i cittadini a concorrere, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale (articolo 49 della Costituzione).

Per le ragioni sopra esposte la proposta che sottoponiamo al vostro esame mutua il sistema elettorale tedesco che ha fino ad ora dato forti garanzie di bilanciamento tra governabilità e rappresentatività dell'elettorato. Nella nostra proposta il premio di maggioranza non viene indicato espressamente ma è contenuto nel meccanismo elettorale stesso che sembra così rispondere efficacemente al basilare criterio previsto dalla

Corte costituzionale relativo alla «non eccessiva distorsività» che deve informare di sé il premio di maggioranza al fine di non considerarlo sproporzionato.

I premi di governabilità che si traducono in premi di maggioranza in senso stretto convertono artificiosamente una minoranza numerica in una maggioranza politica, come avviene nel disegno di legge presentato dal Governo Renzi, quello che viene giornalmente denominato «Italicum». Mentre il premio di governabilità insito nel sistema elettorale che si propone nel presente disegno di legge è determinato dalla corrispondenza fra voti e seggi scientemente e sistematicamente prodotta dall'esito elettorale quale effetto casuale della imprevedibile dislocazione del voto nei diversi collegi. Nel primo caso la distorsione è preordinata come effetto dello schema normativo, mentre nel secondo deriva come conseguenza del mutare dei vari contesti storico-politici. Per semplificare potremmo affermare che i premi di governabilità derivati dai sistemi maggioritari uninominali sono «naturali» mentre quelli frutto dell'applicazione di sistemi quali l'«Italicum» sono «innaturali» divenendo di fatto dei sistemi «costituzionalmente sospetti».

Se inoltre al premio di maggioranza, attribuito dopo il raggiungimento di una determinata soglia o addirittura, senza raggiungere tale soglia ma attraverso un ballottaggio, viene associata una o più soglie di sbarramento più o meno elevate, l'incostituzionalità perde l'aggettivo «sospetta» per divenire piena e reale poiché si violano in modo flagrante gli articoli 49 e 67 della Costituzione che impongono l'eguaglianza dei voti e l'integrità del rapporto rappresentativo.

La necessità, quindi, di recuperare un sistema sostanzialmente proporzionale, pur con alcuni correttivi volti a garantire la semplificazione degli schieramenti politici, è all'origine del presente disegno di legge. Essa non si limita ad allargare la quota di eletti

con il sistema proporzionale, ma introduce sul modello tedesco un sistema integralmente proporzionale senza però abolire i collegi uninominali nell'ambito dei quali il candidato più votato ottiene comunque l'assegnazione prioritaria del seggio.

L'elettore esprime due voti su una sola scheda elettorale. Il primo voto serve ad eleggere un candidato nel collegio uninominale. Così vengono eletti 309 deputati. Il secondo voto viene dato alla lista di partito per eleggere gli altri 309 deputati. Il conteggio a livello nazionale dei voti di lista determina quanti seggi avrà ciascun partito al quale il candidato nel collegio uninominale si collega all'atto dell'accettazione della candidatura. La lista che non ottiene con la formula proporzionale il 5 per cento dei voti a livello nazionale non partecipa alla distribuzione dei seggi. Una volta noto il numero di seggi spettante a ciascun partito che abbia superato lo sbarramento, va preso in considerazione il primo voto, quello che elegge un candidato in ciascuno dei 309 collegi secondo il sistema maggioritario. Il candidato eletto viene conteggiato nella somma dei seggi assegnati a ciascun partito. Il primo voto prevale sull'assegnazione proporzionale sulla base del secondo voto, sicché i vincitori nei collegi sono comunque eletti quale che sia il risultato di lista del partito al quale sono collegati. In questo senso il sistema, più che maggioritario, può definirsi «personalizzato». Va sottolineato, inoltre, che il doppio voto da un lato e la necessità di superare la soglia di sbarramento del 5 per cento dall'altro potranno influenzare notevolmente il comportamento degli elettori spingendoli ad indicare le possibili maggioranze attraverso due voti differenti. Essi potranno dare il primo voto nel collegio al candidato del partito maggiore (quello del partito minore avrebbe ben poche possibilità di essere eletto nel sistema maggioritario secco), ma nel secondo voto di lista al partito minore, possibile alleato, per consentirgli il superamento dello sbarramento. In altri

termini, è possibile che gli elettori del partito minore cedano voti utili per il collegio a quello maggiore e quelli del partito maggiore cedano con il secondo voto consensi a quello minore, utili al superamento della soglia di sbarramento. Nel sistema tedesco si calcola che il 16 per cento dei voti venga espresso in modo disgiunto. L'assegnazione prioritaria dei seggi ai più votati nei collegi, unitamente, alla clausola di sbarramento, sono dunque i correttivi che si introducono nel sistema sostanzialmente proporzionale.

L'articolato è basato sui seguenti punti:

1) seggi ripartiti per metà in collegi uninominali e per metà secondo il metodo proporzionale di lista circoscrizionale (circa 304 o 309 collegi uninominali da istituire, a seconda dell'arrotondamento), e candidature nelle circoscrizioni, senza nessuna considerazione di coalizioni o raggruppamenti di liste né per il maggioritario, né per il proporzionale; dunque, ciascun partito deve presentarsi da solo o sotto un contrassegno di più partiti che formano una lista unitaria; tutti competono con tutti nei collegi uninominali e nella quota proporzionale;

2) il collegamento fra candidatura uninominale e lista proporzionale nella circoscrizione stabilisce la regola del successivo scorporo dei seggi assegnati nei collegi uninominali da quelli spettanti a ciascuna lista in base alla ripartizione proporzionale nel Collegio unico nazionale; dunque se si riesce ad eludere il collegamento non viene assegnato il seggio uninominale conquistato;

3) per evitare questo la disciplina delle candidature e dei collegamenti è particolarmente stringente: ciascun partito o gruppo politico organizzato può presentare una sola coppia di contrassegni, o un contrassegno unico per entrambe le candidature; per presentarne più di uno deve costituire davanti a un notaio un apposito partito o raggruppamento politico, nominando presidenti e amministratori. Questa regola, unita alla valutazione della confondibilità dei contras-

segni, dovrebbe evitare che un partito, o una coalizione non formalizzata, possa presentare più coppie di contrassegni affidandone in ciascuna coppia uno a una lista civetta: cioè non potrebbero esserci i segni, i nomi e i colori di un partito in un contrassegno per le candidature uninominali accoppiato a un contrassegno civetta nel proporzionale e - presentata da un fantomatico partito del signor X - una seconda coppia di contrassegni che abbia i simboli, le scritte, i colori del partito nel contrassegno proporzionale e sia accoppiato a un contrassegno civetta nell'uninominali;

4) una seconda regola ferrea stabilisce che il candidato uninominale che sceglie un contrassegno deve obbligatoriamente collegarsi alla lista circoscrizionale che ha come contrassegno quello presentato dal medesimo partito o gruppo politico che ha presentato il contrassegno che lui sceglie; per converso in ciascuna circoscrizione una lista proporzionale può collegarsi e deve collegarsi a tutti i candidati uninominali che scelgono il contrassegno che essa ha presentato;

5) non possono esservi candidature uninominali non collegate a una lista proporzionale; sia alle candidature uninominali, sia alle candidature proporzionali è posto il vincolo di candidature maschili e femminili al 50 per cento: la norma prevede l'alternanza

di genere (un maschio, una femmina) nelle liste proporzionali, pena la loro inammissibilità;

6) l'elettore vota su di un'unica scheda ma può dare due voti distinti o un solo voto; il voto uninominale serve solo ad assegnare i collegi; per le liste si computa il voto alle liste; la soglia di esclusione è al 5 per cento del totale delle liste e quelle escluse sono escluse anche da tutti gli altri conteggi;

7) tutti i candidati proclamati nei collegi uninominali conservano il seggio conquistato;

8) i seggi ottenuti da candidati collegati a liste che non superano la soglia sono conservati a ciascuno e detratti dal totale dei seggi spettanti nelle circoscrizioni nazionali (618). I seggi da ripartire proporzionalmente sono quindi 618, meno i seggi uninominali conquistati da candidati collegati a liste fuori soglia, meno il seggio del collegio uninominale della Valle d'Aosta;

9) dai seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione si detraggono quelli in cui sono stati proclamati candidati collegati a quella lista; i restanti sono assegnati secondo l'ordine di liste; altre regole minute disciplinano taluni dei casi di incongruenza che possono verificarsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, ai sensi degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale

2-bis. In ogni circoscrizione, la metà dei seggi è attribuita nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

2-ter. In ogni circoscrizione, la metà dei seggi è attribuita in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti, ai sensi degli articoli 77, 83 e 84. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale»;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato dal relativo contrassegno;

2) un voto, da esprimere sulla stessa scheda di cui al numero 1), per la scelta della lista circoscrizionale ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

c) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun partito o gruppo politico organizzato può depositare un solo contrassegno o, in alternativa, un solo contrassegno per contraddistinguere le candidature di cui all'articolo 17-*bis* ed un solo contrassegno per contraddistinguere le liste di cui all'articolo 18-*bis*»;

2) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È ammessa la presentazione di un unico contrassegno con il quale un partito o un gruppo politico organizzato intende contraddistinguere sia le liste circoscrizionali, sia le candidature nei collegi uninominali. In alternativa, è ammessa la presentazione di contrassegni che presentano tra loro elementi di confondibilità quando un partito o un gruppo politico organizzato intenda contraddistinguere distintamente le proprie liste circoscrizionali e le candidature nei collegi uninominali. In nessun caso è ammessa, da parte di un gruppo politico organizzato, la presentazione di un contrassegno che contenga elementi di confondibilità con un contrassegno presentato da altro gruppo politico organizzato»;

d) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis* - *I*. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali, è fatta per singoli candidati i quali, ai fini dell'assegnazione dei seggi, si collegano alla lista circoscrizionale presentata dal partito o dal gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno con il quale essi dichiarano di contraddistinguere la propria candidatura. Con l'accettazione della candidatura il candidato nel collegio uninominale aderisce alla lista circoscrizionale alla quale si collega. La dichiarazione di collegamento

deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista circoscrizionale alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Ciascuna lista circoscrizionale è collegata, anche d'ufficio, con tutti i candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal contrassegno presentato dal partito o dal gruppo politico organizzato che ha presentato il contrassegno di quella lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Ciascuna lista circoscrizionale non può prevedere il collegamento con candidati di ciascuno dei due sessi in numero superiore alla metà del totale delle candidature nei collegi uninominali ad essa collegate nella circoscrizione.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistingerlo, nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini della assegnazione dei seggi. Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato in ogni caso d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne è ammessa sia la sola indicazione del cognome di nascita che l'aggiunta del cognome del marito»;

e) il comma 3 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima e con l'obbligo di presentare l'elenco delle candidature secondo un'alternanza di genere, pena l'inammissibilità della lista stessa. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista medesima»;

f) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio. Dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature nei collegi uninominali prive della dichiarazione di collegamento, nonché le candidature prive della dichiarazione di accettazione da parte della lista circoscrizionale corrispondente;

6-*ter*) dichiara non valide le candidature uninominali collegate a liste circoscrizionali, contraddistinte da contrassegno diverso a quello depositato dal partito o dal gruppo politico organizzato»;

g) all'articolo 31, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico, e riproducono in *fac-*

simile i contrassegni delle candidature nei collegi uninominali e delle liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. In ciascun collegio uninominale la scheda è composta di due parti: nella parte sinistra essa reca le candidature nel collegio uninominale, riportando accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato; nella parte destra essa reca in successione le liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale presentate nella circoscrizione, riportando accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito di spazi uguali per ciascuna lista»;

h) all'articolo 45, il settimo comma è abrogato;

i) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art 77. - *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiun-

gendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76, nonché l'elenco dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti ai sensi del numero 1), indicando per ciascuno di essi la lista circoscrizionale alla quale la candidatura è collegata;

6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. L'estratto del verbale di cui al numero 4) è trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale»;

1) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, e facendosi assistere; ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto

stabilito al numero 4), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

5) in conformità a quanto stabilito nei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi ed il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. Il predetto totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

6) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse di cui al numero 5) per il numero dei seggi da attribuire determinato ai sensi del numero 6), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il predetto quoziente. La parte intera del quo-

ziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio centrale nazionale assegna, nelle circoscrizioni, i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al comma 1, numero 7). A tal fine procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella determinazione dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione si considerano in diminuzione della circoscrizione le assegnazioni già effettuate ai sensi del comma 1, numero 6), a candidati proclamati nei collegi uninominali collegati con liste non ammesse alla ripartizione proporzionale dei seggi. Nella successione delle operazioni di calcolo non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 1, numero 7). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, uti-

lizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

3. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 2; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ed i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione. In caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.

4. L'Ufficio centrale nazionale determina il numero di seggi da assegnare a candidati di ciascuna lista circoscrizionale in ciascuna circoscrizione. A tal fine, dal numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, come determinati ai sensi dei commi 2 e 3, detrae il numero dei seggi ai quali, nella medesima circoscrizione, sono stati proclamati candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima e comunica il risultato delle singole operazioni ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute le opportune comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale nazionale, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti, i candidati che seguono nell'ordine di presentazione. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).

2. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle operazioni di cui al presente articolo residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83, comma 4. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora procla-

mati. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del secondo e del terzo periodo agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 2.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rese necessarie dall'entrata in vigore della legge stessa.